

Cass. 20.12.2016 n. 26328

Data: 21.12.2016 9:17:29

FULL ACCOUNTING

S.P.A

Sistema Integrato

[Cass. 20.12.2016 n. 26328](#)

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.- Il Tribunale di Como - in composizione monocratica - ha rigettato la richiesta di omologazione della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da Maria D'Agostini, ritenendo che non fosse stato raggiunto l'accordo con creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, non dovendosi computare tra i creditori aderenti la s.p.a. Unicredit, per la quale era previsto l'integrale soddisfacimento per il credito ipotecario di euro 448.240,75 e non aveva espresso il proprio consenso ai sensi dell'[art. 10](#) della L. n. 3 del 2012.

Con il provvedimento impugnato il Tribunale, in composizione collegiale, ha rigettato il reclamo proposto dalla debitrice, la quale ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi (articolati in otto censure).

Resiste con controricorso la s.p.a. Unicredit, in proprio e quale mandataria della s.p.a. Unicredit Credit Management Bank, mentre l'Agenzia delle Entrate ha depositato un "atto di costituzione" ai fini della partecipazione alla discussione, così come l'INPS ha depositato procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso. Nel termine di cui all'[art. 378](#) c.p.c. parte ricorrente ha depositato memoria.

2.1.- Con le prime due censure la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione (nullità ex [artt. 132](#) e [360](#) n. 4 c.p.c.).

Lamenta che erroneamente sarebbe stato escluso dai creditori votanti Unicredit perché la proposta sin dall'origine prevedeva il pagamento del creditore ipotecario limitatamente alla somma per la quale l'istituto era intervenuto nell'espropriazione in corso, essendo stato specificato nella proposta l'importo del credito in euro 448.240,75.

Era impossibile interpretare diversamente la proposta, visto che l'importo complessivo del pagamento era indicato in euro 700.000.

Il motivo è infondato perché la proposta prevedeva l'integrale pagamento del creditore ipotecario. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Solo in questa ipotesi tassativa è consentito il soddisfacimento non integrale dei privilegiati e ciò deve risultare espressamente dalla proposta con la relativa attestazione dell'organismo circa l'incapienza del bene oggetto di garanzia.

Circostanze non solo non risultanti neppure dal ricorso ma da questo implicitamente escluse (v. pag. 4: il valore del bene pignorato è di euro 700.000 come da offerta di acquisto e, dunque, la debitrice non poteva offrire euro 448.000 al creditore ipotecario).

Pertanto, la regola applicabile è quella per la quale «i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione». Rinuncia che il provvedimento impugnato nega esservi stata.

Peraltro, dopo la disposta rivalutazione dei crediti la proposta non risulta neppure essere stata modificata rispettando la regola innanzi enunciata.

2.2.- Con il secondo motivo (rubricato come terzo e quarto) la ricorrente denuncia la violazione di norme di diritto e vizio di motivazione (nullità ex [artt. 132 e 360](#) n. 4 c.p.c.) in relazione all'erronea procedura seguita dal giudice delegato quanto a rinnovazione delle operazioni di voto previa nuova indicazione dei crediti con valuta alla data di presentazione della proposta.

Le censure sono inammissibili per mancanza di interesse alla luce di quanto esposto sub § 2.2. Se la banca quale creditore ipotecario era da considerare come privilegiata (mancando l'attestazione di incapacienza per il residuo) anche prima della rinnovazione delle operazioni era mancata la prescritta maggioranza dei crediti.

Il procedimento di omologa, dunque, si doveva arrestare già prima del provvedimento che ha disposto l'aggiornamento dell'ammontare dei crediti.

2.3.- Tutte le rimanenti censure sono inammissibili. Infatti, le censure sub 5, 6, 7), con le quali si sostiene che Unicredit era consapevole che il suo credito non sarebbe stato soddisfatto integralmente; e comunque non ha votato perché caduta in errore è inammissibile perché non rileva ciò che pensava Unicredit, interessa che la proposta ne prevedeva l'integrale soddisfacimento.

Del pari inammissibile è l'ultima censura, con la quale la ricorrente lamenta la mancata considerazione dell'errore del giudice delegato circa una presunta rinuncia di Unicredit, stante l'assoluta irrilevanza del convincimento personale del magistrato.

3.- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Unicredit.

Non può farsi luogo alla condanna alle spese in difetto di notifica e deposito di controricorso e qualora sia mancata anche la partecipazione alla discussione, quanto all'INPS e all'Agenzia Entrate.

Invero, in fattispecie analoga si è ritenuto che nel giudizio di legittimità, la procura rilasciata dal controricorrente in calce o a margine della copia notificata del ricorso, anziché in calce al controricorso medesimo, non è idonea per la valida proposizione di quest'ultimo, né per la formulazione di memorie, in quanto non dimostra l'avvenuto conferimento del mandato anteriormente o contemporaneamente alla notificazione dell'atto di resistenza, ma è idonea ai soli fini della costituzione in giudizio del controricorrente e della partecipazione del difensore alla discussione orale, non potendo a tali fini configurarsi incertezza circa l'antiorità del conferimento del mandato stesso (Sez. U, n. 13431/2014) .

Nella concreta fattispecie, per converso, la procura speciale non risulta rilasciata nelle forme di cui all'[art. 83](#) c.p.c., essendo contenuta in un "atto di costituzione" soltanto depositato in cancelleria, mentre avrebbe dovuto essere rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

È applicabile, dunque, il principio per il quale, in mancanza di notificazione, poiché l'atto depositato non è qualificabile come controricorso, all'intimato non è consentito il deposito di memorie ex [art. 378](#) c.p.c. ed è preclusa la partecipazione alla discussione orale del ricorso (Sez. 3, n. 25735/2014).

Infine, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie e accessori come per legge.

Ai sensi dell'[art. 13](#) comma 1 quater del DPR n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso [articolo 13](#).

